

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

## "CIRCOLO RICREATIVO ARENA ASTRA- APS"

### Articolo 1 – Natura e valori

L'Associazione denominata "Circolo ricreativo Arena Astra - APS", costituita a Livorno nel 1945 e da allora operante in maniera ininterrotta sino ad oggi attraverso l'opera degli amministratori eletti.

L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico, progressista e antifascista. L'Associazione opera ai sensi del d.lgs 117/2017, come ente del terzo settore e Associazione di promozione sociale, con la finalità di svolgere attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza finalità di lucro, a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, in autonomia e in conformità ai principi di pluralismo, democrazia, uguaglianza e nel rispetto della dignità di ognuno.

L'Associazione svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in armonia con quanto previsto agli artt. 4 e 5 del d.lgs 117/2017.

L'Associazione ha sede in Livorno.

### Articolo 2 - Attività di interesse generale e finalità dell'Associazione


L'Associazione persegue le seguenti attività di utilità generale di cui all'art. 5 del d.lgs 117/2017, con finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive codificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono scopi principali dell'Associazione, permettere lo sviluppo culturale e civile tanto dei propri Soci, che dell'intera comunità attraverso la promozione e lo sviluppo della socialità e la ricreazione dei legami sociali, la promozione e lo sviluppo della partecipazione e delle relazioni solidali, la promozione e lo sviluppo del senso di comunità, la promozione e lo sviluppo del volontariato quale strumento di partecipazione alla comunità per le finalità di cui al presente articolo, la promozione nonché la libera espressione della personalità degli individui sostenendo la produzione culturale dal basso. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di razzismo, di discriminazione, di emarginazione, di solitudine forzata sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione. L'Associazione potrà, inoltre, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6, d.lgs 117/2017, svolgere attività diverse, secondarie e strumentali a quelle indicate nei precedenti paragrafi, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dalle norme citate nonché dai decreti attuativi da queste previsti.

### Articolo 3 – Assunzione e perdita della qualifica di Socio. Carattere aperto dell'Associazione.

Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca nei principi e nelle finalità espresse nel presente atto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.



Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del d.lgs 117/2017, lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci appositamente convocata.

La decisione motivata di scioglimento potrà essere deliberata alla presenza di almeno tre quinti dei Soci aventi diritti di voto e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti. Ove non sia raggiunta tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari ricorrenti a distanza di almeno dieci giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato nel corso della terza convocazione qualsiasi sia il numero dei Soci presenti con maggioranza assoluta di questi.

Previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 d.lgs 117/2017 e in maniera conforme a quanto stabilito dal medesimo decreto, il patrimonio residuo al momento dello scioglimento, dedotte le eventuali passività, verrà devoluto ad altro ente di terzo settore, che abbia analoghi finalità e valori espressi negli artt. 1 e 2 del presente Statuto e individuato dalla medesima Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo 7 - Assemblea dei Soci**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, si riunisce almeno una volta l'anno a norma del successivo articolo 8.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci che sia stati ammessi da almeno tre mesi e abbiano provveduto al pagamento della quota sociale annuale almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento dell'Assemblea.

Spetta all'Assemblea dei Soci:

approvare le linee generali del programma di attività e deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;

approvare il rendiconto annuale consuntivo assieme agli ulteriori documenti e adempimenti ad esso connessi;

- deliberare sul piano economico-programmatico preventivo di ogni esercizio sociale;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto nonché sull'assunzione dei regolamenti interni e sulla loro modifica a norma del successivo articolo 11;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione ai sensi del precedente articolo 7, sulla fusione o trasformazione della stessa;
- deliberare in tutti gli ulteriori casi previsti dallo Statuto.

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Potranno avvenire a scrutinio segreto nel caso ne facciano richiesta un terzo Soci presenti con diritto di voto ed in ogni caso per l'elezione degli organi sociali.

È espressamente previsto il principio del voto singolo.

Sono ammesse deleghe purché conferite per iscritto. Ogni Socio non può essere portatore di più di tre deleghe.


L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa.

Le deliberazioni assembleari devono risultare da appositi verbali. Le deliberazioni devono essere tempestivamente esposte sulla bacheca all'interno della sede dell'Associazione per un periodo di almeno dieci giorni. I verbali devono essere conservati e mantenuti a disposizione per la consultazione da parte Soci che ne facciano richiesta.

### **Articolo 8 - Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata a cura del Consiglio Direttivo su propria iniziativa. In ogni caso l'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo, ai sensi del successivo articolo 19.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente su loro iniziativa ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.



- convocare l'Assemblea nei casi e con le modalità previste dall'articolo 10;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- decidere sulla stipula di tutti gli atti e i contratti che impegnano l'Associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

#### **Articolo 12 – Dimissioni del Socio e del consigliere e operatività del Consiglio Direttivo**

Le dimissioni del Socio devono essere presentate per iscritto al Presidente o al Consiglio Direttivo e non comportano la restituzione neanche parziale della quote associativa e dei contributi versati.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. È facoltà del Consiglio Direttivo dichiarare decaduto il consigliere che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive.

È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il Consiglio decade quando venga a mancare il numero minimo di membri previsto dal presente Statuto. In tal caso spetterà all'Assemblea dei Soci provvedere alla rielezione dei suoi componenti. Sino a tale soglia i consiglieri decaduti oppure deceduti o dimissionari sono sostituiti, quando possibile e previa accettazione da parte dell'interessato e purché abbiano i requisiti di cui agli articoli 3 e 11 dello Statuto, dai Soci risultati esclusi all'elezione del Consiglio secondo l'ordine dei voti ricevuti.

Nel caso sia deliberato dai due terzi dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo può dimettersi prima della naturale scadenza del mandato.

In tutti i casi in cui risulti decaduto, il Consiglio uscente deve contestualmente convocare l'Assemblea e indire nuove elezioni. L'Assemblea deve essere fissata entro il termine massimo di venti giorni dall'avvenuta decadenza. Sino alla rielezione dei nuovi organismi dirigenti il Consiglio dimissionario permarrà in carica con poteri limitati all'ordinaria amministrazione.

#### **Articolo 13 - Il Presidente**

Il Presidente *pro tempore* ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Il Presidente permane in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo del quale fa parte ed è rieleggibile.

Spetta al Presidente dirigere l'attività del Consiglio Direttivo nonché eseguire le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente che intenda rimettere le proprie dimissioni dall'incarico dovrà formalizzarle per iscritto all'interno della riunione del Consiglio Direttivo oppure dell'Assemblea dei Soci specificandone le motivazioni.

In caso di dimissioni o decesso del Presidente è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo Presidente all'interno dei suoi componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un membro del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 12 dello Statuto.

In caso di prolungata e giustificata assenza del Presidente, ove sia ritenuto necessario, le sue facoltà e i suoi doveri possono essere esercitati, esclusivamente per tale periodo di tempo, dal membro del Consiglio con maggiore anzianità di adesione al circolo e previa ratifica dell'incarico da parte del Consiglio.

#### **Articolo 14 - Azione disciplinare**

Il Consiglio Direttivo, con deliberazione motivata, ha facoltà di erogare, in proporzione all'entità del fatto, richiamo scritto oppure sospensione temporanea del Socio che assuma un contegno contrario alle disposizioni ed ai principi dell'atto costitutivo e dello Statuto nonché a quanto stabilito dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organismi sociali. Nel caso ricorrano gravi motivi, con le medesime modalità, il Consiglio Direttivo può, sempre con delibera motivata, decretare l'esclusione del Socio. Dell'applicazione della sanzione viene data immediata comunicazione al Socio. Avverso la deliberazione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto al Presidente entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della deliberazione che abbia disposto la sanzione. Sullo stesso si pronuncerà in via

## Articolo 20 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea dei Soci in conformità alle norme del codice civile e delle leggi speciali in quanto applicabili.

*[Handwritten signature]*

